



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con atto C.C. n. 35del 23/05/2005

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale in attuazione delle norme di legge in materia e dello Statuto comunale.

Articolo 2 – Definizioni

Nell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

- a) adunanza: riunione dei Consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
- b) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
- c) numero legale o quorum strutturale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
- e) seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se adottate dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui esse vengono adottate;
- f) ordine del giorno: l'espressione ha tre significati:
 1. elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 2. documento scritto a carattere politico presentato dai Consiglieri, in occasione della votazione di deliberazioni o di emendamenti e sul quale il Consiglio vota separatamente;
 3. documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco, dalla Giunta o dai consiglieri;
- g) Presidente: è colui che presiede la seduta, e cioè il Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, colui che esercita le funzioni vicarie, che sono esercitate con il seguente ordine di priorità dai soggetti di seguito indicate:
 1. sindaco;
 2. vice sindaco, se consigliere;
 3. assessori, se consiglieri, secondo l'ordine di nomina;
- h) Consigliere anziano: è considerato tale il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze elettorali;
- i) aggiornamento dei lavori: è il rinvio, a una riunione successiva, della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 3 – Applicazione degli altri regolamenti comunali

1. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme specifiche, anche in deroga alle norme del presente regolamento.

Articolo 4 – Decisioni integrative

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni consiliari e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento e da altri regolamenti comunali decide il Presidente.

2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contrario alla decisione del Presidente, o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Articolo 5 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, in apposita sala civica all'interno della quale uno spazio apposito è riservato al pubblico.
2. Il Consiglio comunale ha sede nel Palazzo civico.
3. Il Presidente, sentito il Sindaco, può stabilire, quando sussistano particolari esigenze, di riunire il Consiglio in sede diversa nell'ambito del territorio comunale.
4. La sede dell'adunanza va sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. All'esterno della sede, il giorno nel quale si tiene l'adunanza deve essere esposta la bandiera dello Stato e quella dell'Unione Europea.

Titolo II – Costituzione e organizzazione del Consiglio

CAPO I - INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 6 – Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza dello stesso Sindaco, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Articolo 7 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del Capo secondo, titolo terzo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.), e successive modificazioni, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti in materia.
3. Se nella prima riunione non si completa l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, si provvede in una successiva riunione di aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo; possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Articolo 8 – Gli altri adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il Consiglio elegge nel proprio seno con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, con votazione unica e voto limitato ad un candidato il Presidente del Consiglio
2. E' eletto Presidente il Consigliere che in prima votazione ottiene il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se in prima votazione non si raggiunge detta maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e sarà eletto Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In ogni caso di parità è eletto alla carica il Consigliere più anziano per età.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono svolte, sotto la presidenza del Sindaco, in seduta pubblica, per appello nominale e a voto palese.

CAPO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 9 – Funzioni del Presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare la piena osservanza delle legge, dello statuto e del regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità a tutela delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 10 – Costituzione

1. I consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri. Se di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare; in tale circostanza, ai fini della costituzione delle commissioni consiliari egli non sarà considerato gruppo consiliare.
3. Ogni gruppo consiliare, a mezzo di un consigliere appartenente allo stesso, comunica al Presidente del Consiglio ed al Segretario generale il nominativo del proprio capogruppo per iscritto.
4. In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere candidato alla carica di sindaco, ovvero il consigliere, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

Non possono ricoprire la carica di capogruppo, comunque, il sindaco e gli assessori.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 11 – Commissioni permanenti

1. Il Consiglio può costituire al suo interno commissioni permanenti stabilendone le competenze, la composizione numerica ed il dettaglio del loro funzionamento, con apposita deliberazione.
2. Alle commissioni permanenti partecipano, qualora non ne siano già componenti, senza diritto di voto, il sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano i dipendenti a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche che hanno anche funzione di verbalizzanti.

Articolo 12 – Presidenza e convocazione delle commissioni

1. I componenti di ciascuna commissione eleggono un presidente all'interno della stessa, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere di minoranza.
3. Il presidente è eletto nella prima riunione della commissione, convocata dal Sindaco entro venti giorni dalla nomina della commissione stessa.
4. Con lo stesso procedimento è eletto un vice presidente tra i consiglieri, all'interno della stessa commissione, appartenenti ad un gruppo diverso da quello di cui fa parte il presidente.
5. Il presidente comunica al presidente del consiglio comunale la propria nomina e quella del vice presidente.
6. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
7. Le convocazioni sono disposte senza formalità dandone notizia anche al sindaco ed agli assessori competenti per le materie da trattare nella riunione.
8. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 13 – Funzionamento delle commissioni consiliari

1. Per la validità delle riunioni delle commissioni devono essere presenti almeno la maggioranza dei componenti.
2. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti di organizzazioni di categoria, associazioni, forze politiche, sindacali e di volontariato, cittadini.

Articolo 14 – Funzioni

1. Le commissioni partecipano ai compiti d'indirizzo politico amministrativo, di competenza del Consiglio, mediante la valutazione preliminare delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio stesso, attinenti la materia per cui la commissione è stata istituita.

Articolo 15 – Segreteria delle commissioni permanenti

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale responsabile del procedimento, o altro dipendente designato dallo stesso. Il segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della commissione; redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza.

Articolo 16 – Commissioni d'indagine

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce la composizione l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. Nel provvedimento di nomina viene designato il presidente che è eletto nel rispetto di quanto previsto dallo statuto comunale.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il responsabile competente mette a disposizione della commissione gli atti relativi e connessi all'oggetto dell'indagine, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675 del 1996 e successive modificazioni.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, dei revisori, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi, del segretario comunale, dei responsabili dei settori, dei servizi e comunque di tutti i dipendenti. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti. Le sedute delle commissioni di indagine non sono pubbliche.
5. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un dipendente comunale incaricato su proposta del Presidente della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, di stretta pertinenza dell'oggetto dell'indagine. Ogni altro elemento acquisito dalla commissione è coperto dal segreto d'ufficio.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti sui provvedimenti da adottarsi.
8. La commissione d'indagine, con la presentazione della relazione al consiglio, conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
9. Alle commissioni di indagine si applicano le disposizioni dettate per le commissioni permanenti in quanto compatibili.

Articolo 17 – Commissioni di studio

1. Il consiglio può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani, programmi e atti normativi, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione regolamento, ne stabilisce la composizione, le competenze in dettaglio, i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Alle commissioni di studio si applicano le disposizioni dettate per le quelle permanenti in quanto compatibili.

Articolo 18 – Commissioni per le pari opportunità

1. Il Consiglio comunale può costituire la Commissione per le pari opportunità composta, di norma, dalle donne elette in Consiglio.
2. Il consiglio, con apposita deliberazione regolamento, ne stabilisce in dettaglio le competenze e la composizione.

CAPO V - CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 19 – Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento, dai regolamenti comunali.
2. L'entrata in carica, la surrogazione, le condizioni degli eletti e le dimissioni dei consiglieri sono regolati dalla legge. La decadenza per assenze alle sedute del Consiglio è disciplinata dallo statuto comunale.
3. In sede di esame della condizione degli eletti, si provvede con un'unica votazione per tutti gli eletti, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali si rileva una delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 20 – Diritti di informazione o di accesso

1. I Consiglieri comunali, nelle forme previste dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi, hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, enti, istituzioni ed organizzazioni dipendenti.
2. La richiesta di accesso è presentata per iscritto al responsabile del settore competente per materia che la evade nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per quanto riguarda le Aziende Speciali, Istituzioni, Enti, la richiesta di accesso deve essere inoltrata ai rispettivi organi competenti. Per l'eventuale diniego di accesso, dovrà essere acquisito il preventivo parere del Sindaco.

Articolo 21 – Copia dei documenti

1. Il Consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di documenti amministrativi per i quali è possibile la riproduzione all'interno dell'Ente.
2. La richiesta può essere fatta nel corso della visione dei documenti, oppure con domanda scritta, al responsabile del servizio che detiene l'atto richiesto, su cui dovranno essere indicati gli estremi del documento richiesto.
3. Le copie dei documenti richiesti sono rilasciate prima possibile, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.
4. Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'Amministrazione comunale, sarà cura del responsabile del settore competente provvedere a quanto necessario affinché questa sia tempestivamente evasa.

Articolo 22 – Diritti e prerogative dei consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri e gli eventuali assessori esterni hanno diritto di:

a. presentare al Consiglio proposte di deliberazioni, relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto.

La proposta va presentata al Presidente del Consiglio che, qualora ritiene di dar seguito alla stessa, la trasmette al Responsabile di area competente per l'istruttoria di cui all'articolo 49 del testo unico 267 del 2000 e la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

Nel caso il Presidente del Consiglio ritiene di non dover dar seguito alla proposta, è tenuto a dare comunicazione per iscritto delle motivazioni al proponente;

b. proporre l'inversione dell'ordine del giorno;

c. proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

d. presentare emendamenti ed ordini del giorno.

Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentate per iscritto, prima della seduta ovvero, eccezionalmente, durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla proposta oggetto dell' emendamento. Tale possibilità non è consentita quando trattasi di emendamenti di particolare rilievo tecnico e finanziario, per i quali sono preventivamente richiesti i pareri previsti dalla legge.

La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

Gli ordini del giorno sono redatti in forma scritta e trasmessi al Presidente del Consiglio che, dopo averli protocollati, assegna a ciascuno un numero progressivo. Essi saranno quindi iscritti fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile dal Consiglio Comunale.

Nel caso di ordini del giorno riguardanti questioni di particolare urgenza può essere chiesta la trattazione e la votazione anche se presentati all'ultimo momento e non iscritti quindi fra gli argomenti della seduta. In tali casi la trattazione avverrà se si esprime favorevolmente la maggioranza dei consiglieri presenti.

e. presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

- L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza, la verità o l'esattezza di un fatto determinato.

- L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell' amministrazione su un determinato argomento.

- Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente o illustrate in occasione dell'adunanza del Consiglio qualora sia previsto dall'ordine del giorno del Consiglio medesimo. Le interrogazioni presentate al protocollo verranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Alle interrogazioni e alle interpellanze il Sindaco o l'assessore competente per materia, possono dare risposta orale, con il consenso del Consigliere proponente, nella stessa seduta oppure scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia letta nel corso del consiglio comunale; in tal caso il sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nell'ordine del giorno del primo consiglio utile. La lettura della risposta in consiglio avviene anche in caso di assenza del consigliere richiedente. Ottenuta la risposta dal sindaco o dell'assessore competente per materia, il consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno con un intervento di durata non superiore a cinque minuti. È previsto poi l'intervento di replica del sindaco o dell'assessore competente per materia.

- La mozione, consiste in una proposta di deliberazione intesa a promuovere, su un certo argomento, da parte del Consiglio, una pronuncia o una decisione, ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività della amministrazione secondo un determinato orientamento. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Per le mozioni non inserite nell'ordine del giorno, in quanto presentata dopo l'invio dell'ordine del giorno della stessa adunanza del Consiglio, il Presidente del Consiglio decide se sottoporle o meno a votazione o inserirle all'ordine del giorno della seduta successiva.
- f. esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto e dagli altri regolamenti comunali.

Articolo 23 – Fatto personale

1. Sussiste il "fatto personale" quando un Consigliere venga censurato nella propria condotta ovvero quando gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta. In caso di opposizione decide il Consiglio senza discussione.
4. Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano.

Articolo 24 - Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78, comma 2, del T.U. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, i Consiglieri si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale e non sono computati ai fini della validità della seduta.

Articolo 25 – Incarichi particolari a Consiglieri

1. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, può incaricare un Consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili a:
 - a) - di compiere studi e indagini su oggetti particolari;
 - b)- di sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici, patrocinati dal Consiglio.
2. La delibera con la quale si conferisce l'incarico di cui al comma 1, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per svolgere tali compiti.

Articolo 26 – Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il Presidente del Consiglio riunisce il Consiglio comunale entro il termine di 20 giorni, su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
 2. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione.
- Sulla suddetta proposta devono essere acquisiti i pareri preventivi di cui all'articolo 49 del T.U. n. 267 del 2000.

CAPO VI - CONSIGLIERI SCRUTATORI – NOMINE E INCARICHI

Articolo 27 – Designazione e funzioni

1. Per le votazioni a scrutinio segreto, nelle sedute consiliari, è obbligatoria l'assistenza degli scrutatori, i quali assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. In apertura di ciascuna seduta consiliare in cui siano previste votazioni in forma segreta, pertanto, il presidente incarica tre consiglieri per le funzioni di scrutatore, tra i quali almeno un consigliere rappresentante del gruppo consiliare di minoranza, se presente.

Articolo 28 – Nomine di competenza del sindaco

1. Il Consiglio, ad ogni inizio di legislatura, adotta gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni, da parte del Sindaco.

Articolo 29 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Il Consiglio provvede alle nomine dei rappresentanti dell'Ente, di competenza consiliare, in seduta pubblica, con voto segreto. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più giovane di età.

2. Nel caso siano da nominare più rappresentanti per lo stesso ente, uno è riservato ai consiglieri di minoranza. In tal caso l'elezione avviene con votazione riservata, con voto limitato ad uno ed è nominato il consigliere di minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei Consiglieri di minoranza. Allo stesso modo si procede per la nomina dei rappresentanti di maggioranza.

3. In caso sia prevista la designazione da parte dei gruppi consiliari, ciascun capo gruppo comunica al Presidente ed al Consiglio in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. La nomina dei rappresentanti avviene a mezzo di voto segreto.

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Articolo 30 - Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del Consiglio comunale.

2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono sottoscritti dal Sindaco.

Articolo 31 – Convocazione – Avviso

1. Il Consiglio deve essere convocato con avviso scritto e consegnato a ciascun consigliere nel proprio domicilio.

2. Per domicilio si intende il luogo di residenza anagrafica se il Consigliere risiede nel Comune, ovvero il luogo indicato, nel territorio comunale, quale proprio domicilio con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria comunale qualora il Consigliere non risieda nel territorio del Comune.

3. In caso di mancata elezione di domicilio nel territorio comunale, l'avviso di convocazione sarà trasmesso al consigliere con raccomandata postale con avviso di ricevimento senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

4. L'avviso per le sedute ordinarie deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. Per le riunioni straordinarie l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima.

6. Per le convocazioni in via di urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima; in tal caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

7. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto al comma 7 per le riunioni di urgenza.

8. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

9. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.

10. Tutti i consiglieri possono richiedere che gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica vengano consegnati a mezzo di posta elettronica (e mail), per telefax o con altri strumenti telematici, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla eventuale mancata ricezione.

11. Nei giorni di seduta del Consiglio dal Palazzo comunale sono esposti la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea, adeguatamente illuminate e, nell'aula consiliare, la bandiera della Repubblica, quella dell'Unione Europea ed il gonfalone del Comune.

Articolo 32 – Contenuto dell'avviso di convocazione

1. La convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
- b. l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che lo stesso avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
- c. l'indicazione se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria;
- d. l'ordine del giorno;
- e. la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci o di chi ne ha competenza.

2. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora ed il luogo.

Articolo 33 – Seconda convocazione

1. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione.

2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'inizio della prima.

3. Nel caso in cui la riunione in prima convocazione venga dichiarata deserta, per mancanza del numero legale e nell'avviso non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

Articolo 34 – Avviso per la seduta di prosecuzione

1. L'avviso che la seduta è stata aggiornata in via di prosecuzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora, viene inviato mediante telegramma spedito almeno otto ore prima ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui il Presidente ha stabilito l'aggiornamento.

Articolo 35 – Convocazione su richiesta del sindaco o di consiglieri

1. Qualora il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, mediante atto scritto, chiedano che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati, il Presidente, aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, salvo il rispetto dei termini previsti dal precedente articolo 31, oppure convoca il Consiglio, in seduta straordinaria, entro venti giorni dal giorno del deposito della richiesta presso la segreteria del Comune, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

2. Il Presidente rifiuta l'iscrizione all'ordine del giorno di oggetti ed argomenti che non rientrano nella competenza del Consiglio.

Articolo 36 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del Consiglio è costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta.

2. Spetta al presidente del consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, ai componenti la giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione di cui è parte integrante.
8. Qualora si renda necessario integrare l'ordine del giorno, dopo la consegna della convocazione, per argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
9. In ogni caso, l'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione, è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Articolo 37 – Consultazione atti delle riunioni consiliari

1. I documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato, a disposizione dei consiglieri comunali, sono depositati nella Segreteria comunale almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto, durante le ore di ufficio, di prendere visione di tali documenti.

CAPO II – ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 38 – Adunanza

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. I Consiglieri dichiarano la loro presenza al Segretario quando entrano nell'aula.
3. Appena raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.
4. Trascorsa un'ora da quella di cui al comma 1, ed ove il numero legale non sia stato raggiunto, il Segretario generale ne informa il Presidente, procede all'appello nominale e, accertata l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio non può deliberare, nè discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

Articolo 39 – Numero legale

1. Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora la prima convocazione sia andata deserta il numero legale per la seconda convocazione è raggiunto se sono presenti almeno un quinto dei Consiglieri.

Articolo 40 – Apertura e presidenza della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario la comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 38, invita lo stesso a procedere all'appello nominale dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce, secondo il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, presiede il Consiglio.

3. Il Presidente:

- a. dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
- b. concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
- c. precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- d. apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
- e. mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti comunali sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

Articolo 41 – Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.

2. Ogni Consigliere può chiedere in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3. Prima di ogni votazione, il Segretario avverte il Presidente se è venuto a mancare il numero legale.

4. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; di seguito si procede ad una nuova verifica e se si constata che il numero legale non viene raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Articolo 41 – Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento ovvero di altri regolamenti comunali.

2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza dei consiglieri presenti, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Articolo 42 – Partecipazione degli Assessori esterni

1. Gli Assessori esterni partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio e non concorrono alla determinazione del numero legale.

Articolo 43 – Partecipazione del Segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo od essendo richiesto dal presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Articolo 44 – Verbali dell'adunanza

1. I verbali dei singoli punti iscritti all'ordine del giorno sono gli atti pubblici che documentano la volontà espressa dal consiglio. In un unico verbale possono essere raggruppati più punti iscritti all'ordine del giorno a condizione che sia presente non più di un punto a contenuto deliberativo.

2. Alla loro redazione provvede, il segretario comunale.

3. Il verbale riporta il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare, tra l'altro, la data ed il luogo della seduta, nonché le modalità di votazione.

4. Qualora gli interessati intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al segretario comunale, contestualmente o immediatamente dopo la lettura dello stesso.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. I verbali sono firmati dal sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
7. I verbali sono approvati nella prima seduta consiliare successiva alla seduta consiliare di riferimento.
8. Le rettifiche ad atti già adottati a seguito di votazione del Consiglio comunale sono possibili soltanto a seguito di nuova votazione del Consiglio medesimo.
9. La trascrizione delle registrazioni dei dibattiti consiliari non costituisce documento amministrativo, fatto salvo il caso in cui la trascrizione sia parte integrante di un verbale. Qualora la trascrizione non sia parte integrante di un verbale viene riportato nel verbale medesimo, ove ritenuto necessario dal verbalizzante, il resoconto sommario della discussione.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, si applicano anche per il Segretario comunale; nei casi ivi indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolve dal Vice Segretario ovvero, dal Consigliere indicato dal Presidente.

Articolo 45 – Partecipazione di altri soggetti

1. I dirigenti e gli altri dipendenti comunali, di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del Comune, se invitati dal Sindaco, partecipano alla seduta su argomenti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono, se richiesti, esprimendo le loro valutazioni su questioni attinenti le loro funzioni.

Articolo 46 – Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo avere dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri presenti tre scrutatori, qualora siano previste votazioni in forma segreta, con il compito di assistere nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza se presente.
3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana dall'Aula il Presidente, prima della votazione immediatamente successiva, nomina scrutatore un altro Consigliere in sostituzione.

Articolo 47 – Comunicazioni del Presidente e/o del Sindaco

1. Il Presidente, e/o il Sindaco esaurite le formalità preliminari, può tenere celebrazioni e commemorazioni nonché fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno comunque attinenti le attività del Consiglio.

Articolo 48 – Adunanza consiliare. Discussione

1. Il consiglio dopo la verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato dal presidente, oppure su richiesta di un consigliere, da sottoporre, in tale ultimo caso, a votazione.
3. Il presidente può dare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Gli interventi dei consiglieri devono pertanto riguardare esclusivamente la proposta in discussione; in caso contrario il presidente richiama il consigliere e, se lo stesso persiste, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire secondo l'ordine di richiesta disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Terminata la discussione, quando non vi siano più richieste di intervento, a seguito di invito del presidente, la proposta viene messa in votazione.

6. Il Presidente, nella trattazione dello stesso argomento, qualora lo ritenga discrezionalmente necessario ai fini dell'economia dei lavori consiliari, può assegnare a ciascun consigliere che richiede di intervenire un tempo massimo di intervento di 15 minuti e una successiva replica per un tempo massimo di 10 minuti.

7. Il presidente o il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo.

Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

Articolo 49 – Adunanze consiliari. Presenza del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nello spazio riservato allo stesso e tenere un comportamento tale da non turbarne in alcun modo il regolare svolgimento.

2. Il Presidente del Consiglio interviene discrezionalmente per garantire il regolare svolgimento delle adunanze consiliari, avvalendosi, se necessario, degli agenti di polizia municipale.

3. Il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone che con il loro comportamento, arrecano turbamento ai lavori del Consiglio, se necessario, e dopo averle diffidate verbalmente a tenere un comportamento corretto e consono.

4. Nel caso che nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto.

5. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 50– Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendone il rinvio ad altra riunione.

3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

4. Quando le questioni pregiudiziali e/o sospensive sono sollevate dal proponente l'argomento iscritto all'ordine del giorno, sulle medesime decide il presidente del consiglio comunale.

Articolo 51 – Presentazione emendamenti e/o ordini del giorno in corso di discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione.

2. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Sindaco o l'Assessore competente e il relatore dichiarano, per non più di cinque minuti ciascuno il proprio parere sull'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Il relatore e il rappresentante della Giunta possono pregiudizialmente rilevarne l'inammissibilità quando si tratti di emendamenti o ordini del giorno che siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con determinazioni su cui è già intervenuta una decisione sull'argomento nel corso della discussione. Ove il proponente insista decide il consiglio senza discussione per alzata di mano.

3. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile può prendere la parola, per dichiarazioni di voto, il capogruppo o un suo delegato. I Consiglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.

7. L'approvazione di un emendamento implicante la modificazione sostanziale della proposta di deliberazione in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri di cui all'articolo 49 del TU n. 267 del 2000. Il giudizio sulla necessità di tale rinvio spetta al Consiglio.

Articolo 52 – Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

Articolo 53 – Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 54 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento dei comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sui comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno 5 consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio, il segretario comunale ed i dipendenti comunali impegnati a servizio dell'adunanza consiliare: costoro sono vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 55 – Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente del consiglio può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei partiti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni a carattere sociale, politico, culturale, sportivo, religioso e sindacale interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Gli argomenti da esaminare in seduta aperta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

CAPO III - VOTAZIONI

Articolo 56 – Modalità

1. Di norma le votazioni avvengono in forma palese.

2. L'espressione del voto dei consiglieri avviene in forma segreta nei casi previsti espressamente dalla legge, o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio esprime il voto relativamente a persone.

In caso di votazione separata si considerano astenuti i Consiglieri di maggioranza per le votazioni riservate alla minoranza e viceversa.

3. L'ordine della votazione è stabilito così come segue:

- votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva;
- votazione delle proposte di emendamento nell'ordine di presentazione delle stesse.
- votazione dei provvedimenti. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

5. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Articolo 57 – Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. A verbale viene riportato il nominativo dei consiglieri che siano astenuti o abbiano espresso voto contrario.

Articolo 58 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto.

2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza del segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 59– Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
- ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto comportano la nullità della scheda.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si procede in seduta pubblica con voto segreto. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza sono i soggetti, designati dai due schieramenti, che abbiano conseguito il maggior numero di voti da parte dei Consiglieri rispettivamente di maggioranza o di minoranza a seguito di votazione ai medesimi riservata con voto limitato al numero fissato dal presidente del consiglio. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto verbale, e non sono computati nel numero dei votanti.

7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

11. Le schede vengono poi distrutte al termine della votazione.

Articolo 60- Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 61- Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

3. Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio ai consiglieri comunali in carica.

4. Copia del regolamento deve essere depositato nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.